

## DAL « IUS CIVILE » AL « IUS QUIRITIMUM »

1. — La tesi secondo cui la locuzione *ius Quiritium* costituisce, così come appare nelle fonti giuridiche romane, un indizio tenue, ma non illusorio della preesistenza al *proprium ius civile*, anzi allo stesso *ius legitimum vetus* decemvirale, di un antichissimo ordinamento consuetudinario<sup>1</sup>, ha avuto fortuna e sfortuna nello stesso tempo. Da un lato ha contribuito a far mettere definitivamente da parte certe frettolose spiegazioni precedentemente avanzate<sup>2</sup>, dall'altro ha sollevato critiche varie e ha dato la stura a tentativi di spiegazione diversi<sup>3</sup>.

« Explication trop simpliste » l'ha qualificata il De Visscher<sup>4</sup>, quasi a sottolineare che io stesso l'avevo idealmente attribuita al signor di

\* In *St. Pugliatti* 4 (1978) 377 ss.

<sup>1</sup> GUARINO, « *Ius Quiritium* », in *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup> (1959) 72 ss.

<sup>2</sup> Per la letteratura precedente, cfr. WEISS, sv. « *Ius Quiritium* », in *PW.* 10.2 (1919) 1290 ss. Cfr., inoltre, specialm. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 3<sup>3</sup> (rist. 1952) 5 ss.; MITTEIS, *Römisches Privatrecht* 1 (1908) 66 ss.; KASER, *Das altrömische « ius »* (1949) 76 s., con altre indicazioni. Aderiscono alle critiche da me mosse alle spiegazioni di « *ex iure Quiritium* » date dal Mitteis e dal Kaser: BOZZA (nt. 3) 18; DE VISSCHER (nt. 3) 318; SANTORO (nt. 3) 144. V. invece VON LÜBTOW, *Das römische Volk* (1955) 33 nt. 22, secondo il quale il rapporto obbligatorio non era *ex iure Quiritium* perché non vincolava tutti i cittadini, ma solo le parti.

<sup>3</sup> BOZZA, « *Ius Quiritium* », in *St. Senesi* 44 (1952) 1 ss.; DE VISSCHER, *Autour du « ius Quiritium »*, in *Fs. Schulz* 2 (1951) 71 ss. [= DE VISSCHER 1]; ID., « *Ius Quiritium* », « *civitas Romana* » et *nationalité moderne*, in *St. Paoli* (1956) 239 ss. e in *Nouv. ét. de dr. rom.*, 3<sup>e</sup> série (1966) 99 ss. [= DE VISSCHER 2]; ID., « *Ex iure Quiritium* », in *Mél. Lévy-Brühl* (1959) 317 ss. e in *Ét. cit.* 223 ss. [= DE VISSCHER 3]; LÉVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi* (1960) 39 ss.; GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (1955) 284 ss.; CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano* 1 (1965) 90 ss.; SANTORO, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA.* 30 (1967) 142 ss.; VAN DEN BRINK, « *Ius fasque* » (1968) 37 ss.; ID., « *Ex iure Quiritium* » (1968).

<sup>4</sup> DE VISSCHER 3 226 s. Sul punto che il *ius civile* sia stato denominato originariamente *ius Quiritium* sembrano, tuttavia, aderire, sia pure limitatamente alla questione nominalistica, GROSSO, *Storia del diritto romano*<sup>5</sup> (1965) 114, e KASER, *RPR.* 1<sup>2</sup> (1972) 32.

Lapalisse. Ebbene, vediamo attraverso un riesame approfondito di tutto il problema, se la mia tesi sia tanto « simpliste » quanto può sembrare a prima vista, e chiediamoci se essa non sia, tutto sommato, da preferire alle piú elaborate, ma non so quanto piú persuasive ipotesi formulate dopo di me da altri studiosi.

I termini della questione sono, in sintesi, questi. In un primo gruppo di testi *ius Quiritium* sembra indicare lo *status* di cittadinanza romana limitatamente alle ipotesi, anzi ad alcune ipotesi di acquisto della stessa (« *ius Quiritium consequi* ») da parte dei *Latini*<sup>5</sup>. In un secondo gruppo di testi *ius Quiritium* è usato, nella formulazione « *ex iure Quiritium* », per qualificare la situazione del *dominus* civilistico e per giustificare la *vindicatio* processuale o extraprocessuale da lui esercitata<sup>6</sup>. *Ex iure Quiritium* sembrano anche giustificate le affermazioni di diritto dei titolari di *potestates* familiari (*patria potestas*, *manus*, *potestas sui liberi in mancipio*)<sup>7</sup>, nonché lo *status libertatis* del cittadino romano<sup>8</sup>. La giustificazione *ex iure Quiritium* non risulta, ma è solo presumibile o comunque da alcuni presunta, per l'*hereditatis petitio* e per la *vindicatio* delle *servitutes mancipi*<sup>9</sup>. Essa era invece sicuramente estranea alle *obligationes* civilistiche ed ai *iura in re aliena non mancipi*<sup>10</sup>.

Se queste diversità non sono casuali, come si spiegano? L'unico autore che abbia in certo modo aderito al mio orientamento esplicativo è stato, per quanto sappia, il van den Brink<sup>11</sup>, ma non saprei dividerne né la concezione generale né gli argomenti, che sono, direi, estre-

<sup>5</sup> Gai 1.32 b, 33, 34, 35; 3.72-73; Ulp. 3.1-5; Plin. *ep. ad Traian.* 5 (4), 6 (22), 104 (105). Cfr. anche Suet. *Claud.* 19. In Plin. *n. b.* 29.12 il *ius Quiritium* viene conferito ad un peloponnesiaco.

<sup>6</sup> Gai 1.119; 2.24; 3.167; 4.16, 34, 36, 41, 45, 86, 193; Cic. *pro Mur.* 12.26; *in Verr.* 2.2.12.31; *Prob. fr. Einsiedl.* 32; Front. *contr. agr.* 44.8; *fr. Berolin. de iudiciis* 1.1. Cfr. anche Gai 1.17, 35, 54; 2.40, 41, 82, 88, 194, 196, 222, 267; 3.56, 80; Ulp. 1.16, 23; 3.4; 11.19; 19.20; 24.7, 11 a.

<sup>7</sup> Cfr. Ulp. 16 *ed. D.* 6.1.1.2 (itp.), relativo alle *liberae personae, quae sunt iuris nostri*.

<sup>8</sup> Cfr. Cic. *pro Caec.* 33.96.

<sup>9</sup> Sulla formula petitoria nella *hereditatis petitio*, v. KASER, RPR. 1.737 e nt. 22. Per le *servitutes mancipi*, si ricordi che si costituivano mediante *mancipatio*: Gai 2.29. Sulle stesse, interessanti osservazioni in FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali* (1967) 8 ss.

<sup>10</sup> Le affermazioni di diritto relative, è appena il caso di ricordarlo, erano, rispettivamente, « *te dare facere oportere* » e « *ius mihi esse* ».

<sup>11</sup> VAN DEN BRINK (nt. 3), nell'uno e nell'altro scritto, di cui peraltro conosco solo la versione riassuntiva.

mamente fragili<sup>12</sup>. Gli altri autori hanno tutti concordemente negato il significato di ordinamento, di diritto obbiettivo, da me attribuito ad *ius Quiritium*, ed hanno quindi esplicitamente o implicitamente respinto la tesi che *ex iure Quiritium* abbia avuto, nel linguaggio dei tempi storici, il valore di un richiamo alla derivazione del diritto subbiettivo affermato da quell'ordinamento primigenio. Per essi *ius Quiritium* ha sempre e in ogni caso un significato subbiettivo, che nel linguaggio giuridico romano è rimasto presente, a titolo residuale, per derivazione dai tempi piú antichi: tempi nei quali *ius Quiritium* indicava lo *status* di cittadino romano<sup>13</sup>, oppure lo *status* di *civis optimo iure*<sup>14</sup>, oppure una situazione personale riconosciuta e rispettata da tutti i cittadini<sup>15</sup>, oppure un'attività rituale universalmente praticata dai *cives*<sup>16</sup>, o infine una forza rituale prevalente rispetto a quella di qualunque altro membro della comunità quiritaria delle origini<sup>17</sup>.

*Tot capita tot sententiae*, come si vede. E l'imbarazzo è ulteriormente accresciuto dal fatto che, nella discussione relativa alla formula *ex iure Quiritium*, alcuni limitano il discorso alla sfera del *dominus*

<sup>12</sup> Il van den Brink, aderendo in pieno all'ipotesi di una conquista sabina della Roma latina pre-etrusca, ipotizza che *Quirites*, termine che indicava originariamente gli abitatori sabini del Quirinale, sia passato in un secondo momento a designare i *cives* della comunità unificata latino-sabina e che pertanto *ius Quiritium* abbia abbracciato, in quel secondo momento, gli istituti derivanti dalla fusione del *ius* latino col *fas* sabino. Siccome solo i rapporti giuridici assoluti si fusero in un tipo unitario, ecco che l'*actio in rem* fu motivata *ex iure Quiritium*; l'*actio in personam* no, potendo applicarsi sia ad una obbligazione scaturente dalla *sponsio* latina che ad un'obbligazione derivante dalla *stipulatio* sabina. Per la critica dell'ipotesi della conquista sabina, cfr., da ultimo, POUCEP, *Les Sabins aux origines de Rome*, in *Aufstieg und Niedergang der röm. Welt* 1.1 (1972) 48 ss., con completo ragguaglio bibliografico. Quanto alle illazioni del van den Brink, a parte l'arbitrarietà dell'assegnazione del *ius* (e della *sponsio*) ai Latini e del *fas* (e della *stipulatio*) ai Sabini, osservo che la teoria dello studioso olandese non spiega perché mai l'ordinamento in base a cui (*ex*) si agiva fosse indicato nell'ipotesi dei diritti assoluti e non fosse invece indicato proprio là dove il suo richiamo sarebbe tornato piú utile, cioè nell'ipotesi dei diritti relativi (alcuni a radice latina, altri a radice sabina).

<sup>13</sup> Così DE VISSCHER (nt. 3), con variazioni di pensiero tra il primo contributo e gli altri due: *infra* nt. 47.

<sup>14</sup> Così BOZZA (nt. 3).

<sup>15</sup> Così GIOFFREDI (nt. 3).

<sup>16</sup> Così LÉVY-BRUHL (nt. 3).

<sup>17</sup> Così SANTORO (nt. 3).

civilistico<sup>18</sup>, altri sostengono apertamente che la formula fu sempre e solo relativa alla situazione del *dominus*<sup>19</sup>, altri assumono espressamente che in tempi storici (e a maggior ragione alle origini) essa si applicava alle situazioni potestative familiari e alla *libertas*<sup>20</sup>.

Fortuna per il signor di Lapalisse di potersene lavare le mani. Io, che mi ritengo impegnato a non farlo, cercherò di dipanare la matassa, nelle pagine che seguono, secondo quest'ordine. In primo luogo cercherò di stabilire il presumibile ambito di applicazione e il presumibile senso dell'espressione *ius Quiritium* nel linguaggio giuridico preclassico e classico. Poi passerò a cercare il presumibile senso originario dell'espressione e il presumibile *dies ad quem* della sua affermazione nel linguaggio romano. Finalmente mi indistrerò a trarre le mie conclusioni ed a giustificarle.

2. — La ricerca dell'ambito di applicazione di *ius Quiritium*, e in particolare di *ex iure Quiritium*, nel linguaggio giuridico preclassico e classico deve partire da alcune non inutili premesse chiarificative.

A parte l'ovvietà che il mio riferimento al linguaggio preclassico e classico è largamente approssimativo, sí che non si vuole certamente escludere la rilevanza di fonti anteriori (che non vi sono) e di fonti posteriori alla data convenzionale del 284 d. C. (che invece vi sono)<sup>21</sup>, non bisogna dimenticare due cose: che anche in età preclassica e classica, e in particolare per i giuristi di quelle età, *Quirites* poté essere e fu sinonimo del generico *Romani*<sup>22</sup>; che l'espressione *ex iure Quiritium* venne posta radicalmente al bando da Giustiniano in una costituzione del 531<sup>23</sup>. In questo suo editto, indirizzato al prefetto del pretorio Giuliano<sup>24</sup>, l'imperatore intese, piú precisamente, abolire l'ormai superata

<sup>18</sup> Così GIOFFREDI e LÉVY-BRUHL (*retro* nt. 15 e 16).

<sup>19</sup> Così BOZZA (*retro* nt. 14).

<sup>20</sup> Così SANTORO (*retro* nt. 17).

<sup>21</sup> Per verità, non disponiamo nemmeno di fonti tecniche datate dal periodo preclassico, anche se è presumibile che il linguaggio dei giuristi classici non sia stato diverso, e tanto meno innovativo, rispetto a quelli dell'età precedente. Sulle fonti, v. *retro* nt. 5-8.

<sup>22</sup> Sul tema, per tutti: LABRUNA, «*Quirites*», in *Labeo* 8 (1962) 340 ss., con ampio ragguaglio bibliografico. V. *infra* nt. 31.

<sup>23</sup> CI. 7.25.1, costituzione unica del tit. *De nudo ex iure Quiritium tollendo*, di cui un altro brano si legge in CI. 7.31.1 pr. (*Cum nostri animi vigilantia ex iure Quiritium nomen et substantiam sustulerit*).

<sup>24</sup> L'editto è, precisamente, del 530-531. Si tratta di una delle *Quinquaginta decisiones*? Sul punto: SCHINDLER, *Justinians Haltung zur Klassik* (1966) 336 nt. 1.

distinzione tra *dominium* civilistico e *dominium* bonitario<sup>25</sup> e colse l'occasione per ordinare, sopra tutto a beneficio degli studenti di diritto, l'eliminazione di una terminologia priva ormai assolutamente di senso<sup>26</sup>. Se ne deduce che *ex iure Quiritium*, se anche fu usato in età classica relativamente ad altri diritti, in tarda età postclassica era sicuramente connesso solo al *dominium* civilistico (per contrapporlo all'*in bonis habere*): è chiaro infatti che, se non fosse stato così, a maggior ragione Giustiniano, sempre a vantaggio dei suoi benamati studenti, avrebbe condannato la locuzione dicendone in tutte lettere il perché. Dedurne che in età preclassica e classica *ex iure Quiritium* fossero qualificate le sole situazioni di *dominium* civilistico e le *vindicationes* relative sarebbe invece veramente troppo.

La limitazione della formula *ex iure Quiritium* al solo *dominium* civilistico è stata sostenuta dalla Bozza<sup>27</sup> principalmente sulla base di un argomento *e silentio*. Dove sono i testi preclassici e classici in cui le potestà familiari e le relative *vindicationes* sono qualificate *ex iure Quiritium*? L'unico passo che possa essere addotto è Ulp. 16 *ed. D.* 6.1.1.2<sup>28</sup>, ma si tratta di un passo sicuramente alterato, in cui la *petitio* di un *filius* come *in potestate ex iure Romano* sarebbe da attribuire ad una

<sup>25</sup> La cosa è discussa. Secondo CIAPESSONI, *Studi su Gaio* (1943) 148, Giustiniano avrebbe voluto abolire la contrapposizione all'*in bonis habere* del *plenum* o *nudum ius Quiritium*. V. *infra* n. 3.

<sup>26</sup> *Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ex iure Quiritium vel tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse volumus distinctionem, nec ex iure Quiritium nomen, quod nihil aenigmate discrepat nec unquam videtur neque in rebus apparet, sed est vacuum et superfluum verbum, per quod animi iuvenum, qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis eorum canabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt. vell.*

<sup>27</sup> BOZZA (nt. 3) 12 ss., 17, 19 ss.

<sup>28</sup> D. 6.1.1.2 (Ulp. 16 *ed.*): *Per hanc autem actionem (sc. per rei vindicationem) liberae personae, quae sunt iuris nostri, ut puta liberi qui sunt in potestate, non petuntur: petuntur igitur aut praeiudiciis aut interdictis aut cognitione praetoria, et ita Pomponius libro trigensimo septimo: nisi forte, inquit, adiecta causa quis vindicet: si quis ita petit filium suum vel in potestate ex iure [Romano] (Quiritium), videtur mihi et Pomponius consentire recte eum egisse [: ait enim adiecta causa ex lege Quiritium vindicare posse].* Il testo è notissimo alla critica: cfr. *Index itp. ahl.*; MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in *AUPA*. 24 (1955) 397 s. e nt. 822; PROVERA, *La « pluris petitio » nel processo civile romano I* (1958) 66 ss. e nt. 64; TRIANTAPHILLOPOULOS, « Praeiudicium », in *Labeo* 8 (1962) 233 s.

manipolazione riassuntiva<sup>29</sup> e la successiva frase *ait enim adiecta causa ex lege Quiritium agi posse* sarebbe da attribuire ad un glossema marginale pregiustiniano<sup>30</sup>. A parte questo frammento, e prescindendo da Cic. *pro Caec.* 33.96, la cui interpretazione corrente è frutto effettivamente di un equivoco<sup>31</sup>, sta in fatto che le conferme testuali, malgrado l'ampio spazio dedicato dalle Istituzioni di Gaio alle potestà familiari, non vi sono<sup>32</sup>. Quindi, conclude la Bozza, se solo il *dominium* in epoca storica era *ex iure Quiritium*, la supposizione più logica è che la specificazione *ex iure Quiritium* sia venuta in essere, nell'età arcaica, per designare un *quid* di speciale che caratterizzava il *meum esse aio* quando fosse pronunciato relativamente a cose ed a schiavi.

L'argomentazione è indubbiamente sagace, ma le conclusioni che la Bozza ne trae sono eccessive. Ulp. D. 6.1.1.2 è certamente l'unico testo che possa essere addotto a prova della *communis opinio* e sfortunata

<sup>29</sup> « Sintetizzazione operata dai Bizantini » (cfr. p. 16) allo scopo di indicare con una formula riassuntiva le svariate cause in base a cui si poteva affermare la titolarità della *potestas* sul figlio (*nuptiae, civitas consecuta, populi auctoritas* ecc.): dunque, glossema pregiustiniano.

<sup>30</sup> Il glossema sarebbe di mano diversa da quella del glossatore di cui *retro* nt. 29: la diagnosi è basata sul fatto che esso « non fa che ripetere quanto era stato già detto » (cfr. p. 13). Giustamente da escludere, secondo la Bozza (cfr. p. 13) che i compilatori di Giustiniano abbiano sostituito *Romano* a *Quiritium* e *lege ad iure*: sarebbe stato abbandonarsi ad un giuoco di parole.

<sup>31</sup> Cic. *pro. Caec.* 33.96: *...et si semel civitas adimi potest, retineri libertas non potest. qui enim potest iure Quiritium liber esse is, qui in numero Quiritium non est?* La Bozza (nt. 3), 17, pur assegnando a *ius Quiritium* il senso di cittadinanza romana, non vede nella frase, e ben a ragione, una prova della locuzione *ex iure Quiritium*. Diversamente il SANTORO (nt. 3) 242 s.: « anche la *libertas*, dunque, come situazione potestativa, si fonda sul *ius Quiritium* » (nel senso di potere giuridico, difeso appunto dal Santoro). Io condivido l'opinione che il testo non possa essere addotto a prova dell'uso della formula *ex iure Quiritium*, ma osservo che qui il significato obbiettivo, nel senso di *ius Romanorum*, di *ius Quiritium* è evidentissimo. Cicerone premette che il cittadino romano che perde la cittadinanza non può trattenere per sé la libertà: non ha senso che poi, nella domanda retorica che segue, egli affermi, a titolo asseverativo, che un non Quirite non possa evidentemente essere libero in base al suo diritto di cittadinanza quiritaria. La frase finale di Cicerone acquista un senso ragionevole solo se la si intenda come affermazione che un ex-Quirite non può invocare l'ordinamento proprio dei Quiriti per essere riconosciuto libero.

<sup>32</sup> Afr. 8 *quaest.* D. 37.10.8 pr., con riferimento ad un *pater familias* che afferma l'esistenza della sua *potestas* sul figlio premorto, usa la frase: « *filium meum et in potestate mea esse dico* ». Ma l'*ex iure Quiritium* potrebbe essere stato cancellato dai giustiniani.

vuole che per poter essere utilizzato a tale scopo debba essere anche dalla *communis opinio* ritenuto alterato. Ma altro è dire che *ex iure Romano* sia stato sostituito a *ex iure Quiritium* da Giustiniano in omaggio alla sua costituzione del 531<sup>33</sup>, altro è dire, del tutto inverosimilmente, che *ex iure Romano* sia una locuzione venuta in mente ad un annotatore postclassico<sup>34</sup>. Che la *vindicatio* delle *potestates* familiari fosse fatta dai classici *ex iure Quiritium* non si ricava certamente dagli indizi che ha creduto di addurre il Santoro<sup>35</sup>, ma almeno dal passo di Ulpiano, sia pure indiziariamente, si ricava. Quanto al silenzio di ogni altra fonte, ed in specie di Gaio, forse vi è modo di spiegarselo. Mentre in epoca preclassica e classica di *dominia* ve n'erano due (quello civilistico e quello pretorio), di *potestates* familiari vi erano allora (anche allora) solo quelle civilistiche, sicché non era necessario ai giuristi preclassici e classici di specificare che Tizio era *pater* di Caio *ex iure Quiritium* o che Caio era *in potestate* di Tizio *ex iure Quiritium*. La specificazione *ex iure Quiritium* appariva probabilmente solo nelle formule vindicatorie, e può anche ammettersi che in età classica fosse, più o meno spesso, praticamente omessa<sup>36</sup>.

Non si dica, d'altro canto, che *ex iure Quiritium* sia una specificazione del *dominium* civilistico nata soltanto quando, di contro ad esso, sorse il dominio bonitario, profilatasi dunque solo in età preclassica. A parte ogni altra considerazione, sarebbe assai facile rispondere che il *dominus* civilistico, in tal caso, sarebbe stato qualificato come *dominus (ex) iure civili* ed avrebbe giustificato la sua *vindicatio* con un *meum esse aio (ex) iure civili*. La derivazione delle formule vindicatorie del *dominus* da un'epoca in cui al *ius civile Romanorum* ancora non si contrapponeva quello che i giuristi classici solevano chiamare il *ius*

<sup>33</sup> Retro nt. 26. In questo senso la *communis opinio*, cui aderisce il SANTORO (nt. 3) 237 ss. e nt. 2.

<sup>34</sup> Di mano postclassica, a mio avviso, è sicuramente l'ultimo periodo (*ait enim rell.*), in cui effettivamente si riassume quanto già detto precedentemente e il *ius Quiritium* diviene *lex (νόμος) Quiritium*.

<sup>35</sup> SANTORO (nt. 3) 239 ss., il quale presuppone arbitrariamente una equivalenza di *ius Quiritium* (in senso oggettivo) con *ius proprium civium Romanorum*, al quale ultimo arbitrariamente assegna un valore subbiettivo in Gai 1.55, 65-66, 108, 119. V. *infra* n. 6.

<sup>36</sup> D'altronde, anche relativamente alla *rei vindicatio* Gaio omette talvolta la specificazione *ex iure Quiritium*. Cfr. Gai 4.92: *Petitoria autem formula haec est, qua actor intendit rem suam esse*. Su questo testo sono decisive le osservazioni di MITTEIS (nt. 2) 67 nt. 15.

*honorarium* non può essere ragionevolmente negata. Peraltro appunto per ciò non può ragionevolmente contestarsi l'ipotesi della *communis opinio* per cui anche le *vindicationes* relative ai diritti assoluti del *ius civile* ancora più antichi del *dominium* (e intendo alludere particolarmente alle potestà familiari)<sup>37</sup> erano pronunciate *ex iure Quiritium*.

3. — Il senso di *ius Quiritium* nel linguaggio preclassico e classico è tutt'altro che chiaro ed univoco. Coloro che hanno sostenuto l'esistenza di un significato unitario lo hanno fatto consapevolmente o inconsapevolmente forzando o trascurando alcuni testi a vantaggio di altri cui hanno dato la preferenza. Tanto vero che ciascuno è giunto ad un significato diverso da quello sostenuto dagli altri: *status* di *civis Romanus*, *status* di *civis optimo iure*, diritto subbiiettivo<sup>38</sup>. Io penso invece che non si debbano chiudere gli occhi alla evidenza delle fonti di cui disponiamo<sup>39</sup>. A seconda dei casi, *ius Quiritium* ha proprio significati diversi e spesso questi significati non sembrano direttamente e spontaneamente sentiti dagli autori in cui si leggono, ma sono fatti derivare più o meno arbitrariamente da significazioni arcaiche che però a quegli autori sono probabilmente tutt'altro che chiare.

*Ius Quiritium* significa *status* di cittadino romano unicamente in quei testi giuridici e letterari<sup>40</sup> che parlano appunto dell'acquisto della cittadinanza da parte dei Latini. Gli argomenti di chi ha voluto negarlo sono privi di ogni consistenza<sup>41</sup>. Vera è però una « nuance » finemente

<sup>37</sup> Così, da ultimo, SANTORO (nt. 3) 237 ss., anche se con argomentazioni eccessive, per le quali v. *retro* nt. 35 e *infra* n. 7.

<sup>38</sup> *Retro* n. 1 e nt. 13-17.

<sup>39</sup> Non ha valore, a mio avviso, quanto dice il SANTORO (nt. 3) 249: « se veramente l'espressione *ius Quiritium* fosse stata suscettibile di una varietà di interpretazioni, Gaio, che la usava in impieghi diversi, non avrebbe mancato di avvertirne il lettore ». E allora, come mai Gaio non ha avvertito il lettore degli impieghi diversi di *ius civile* o *ius proprium civium Romanorum* che, proprio secondo il SANTORO (nt. 35), egli avrebbe operato nel suo manuale?

<sup>40</sup> *Retro* nt. 5. Il valore probante dei testi letterari è evidentemente inferiore a quello dei testi giuridici: Plin. *n. b.* 29.12 prova che la limitazione del *ius Quiritium* ai Latini non era da tutti sentita.

<sup>41</sup> SANTORO (nt. 3) 248 ss. (n. 42-47) formula, a mio avviso, critiche poco felici, salvo che per quanto riguarda l'accettazione della tesi secondo cui *ius Quiritium* è espressione più risalente di *civitas Romana* (il che, peraltro, non esclude, intendiamoci, che *civitas Romana* possa tradurre, in linguaggio più evoluto, il nucleo racchiuso nell'espressione *ius Quiritium*). La testimonianza di Gai 1.32 b

avvertita dalla Bozza<sup>42</sup>. Da Gai 1.32 *b*, nel testo convincentemente ricostruito dal Huschke (... *manumissi* *(et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur)*, *id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint rell.*), si trae l'impressione che la locuzione *ius Quiritium*, indubbiamente derivata da un uso terminologico assai antico<sup>43</sup>, non fosse intelligibile e intesa dalla generalità come ovvio equivalente di *civitas Romana*, ché altrimenti Gaio non si sarebbe presa la briga di « tradurla » ai suoi lettori, mediante un *id est*, appunto in *civitas Romana*. È chiaro cioè che intendere *ius Quiritium adipisci* come acquisto della *civitas Romana* da parte dei *Latini* non veniva naturale ai contemporanei di Gaio e che la traduzione di *ius Quiritium* in *civitas Romana*, impeccabile nell'ambiente del diritto romano classico, poteva anche non essere quella originaria<sup>44</sup>. La Bozza ha supposto che *ius Quiritium* significasse pertanto, in origine, qualcosa di diverso dalla pura e semplice *civitas Romana*, cioè la *civitas optimo iure* spettante ai soli *Quirites* maschi e portatori di lancia, i guerrieri della *civitas* arcaica<sup>45</sup>; ma non

non avrebbe alcun valore poiché risulta da un'integrazione del Huschke (cfr. p. 250), e in ogni caso « l'*id est* può indicare una semplice equivalenza, senza introdurre, peraltro, la spiegazione di un ulteriore significato dell'espressione *ius Quiritium* » (cfr. p. 250 nt. 1); in Ulp. 3.2, « al di là delle apparenze, la testimonianza non sembra deporre per una piena identità di concetti » (cfr. p. 251); ove l'identità dei concetti veramente vi fosse, « si dovrebbe trovare, pure, qualche volta usata l'espressione *civitas Romana* in quegli impieghi che sono propri dell'espressione *ius Quiritium* al di fuori del tema dell'acquisto della cittadinanza » (cfr. p. 252 s.); siccome i *Latini* già godevano praticamente di tutti i diritti pubblici e privati dei *cives Romani* salvo la titolarità delle situazioni potestative e del *dominium* (?), il loro *ius Quiritium consequi* non era tanto il genetico acquisto dello *status civitatis*, ma era l'acquisto della titolarità di quelle situazioni giuridiche subbiettive (cfr. p. 254 ss.). Tralascio, per ragioni di brevità, di contestare per esplicito questi argomenti.

<sup>42</sup> BOZZA (nt. 3) 24 ss. (per vero, non senza qualche oscurità o, forse, qualche contraddizione).

<sup>43</sup> *Infra* n. 4.

<sup>44</sup> La BOZZA (nt. 3) 26, si rifà a questo proposito, forse un po' superficialmente, al *foedus Cassianum* e, in relazione ad esso, scrive: « che cosa mancava ad essi (ai Latini) per essere parificati ai cittadini romani *optimo iure*? La possibilità di rivestire le magistrature e di avere un illimitato *ius suffragii* ». Qui ha ragione il SANTORO (nt. 41) nel segnalare che ai Latini mancava la titolarità delle potestà familiari (anche se probabilmente avevano *iure commercii* la titolarità del *dominium ex iure Quiritium*).

<sup>45</sup> BOZZA (nt. 3) 29 ss.: « Soltanto il cittadino-soldato, a cui è stato assegnato l'*ager* mediante la *centuriatio* del territorio tolto al nemico, può avere ragione di

saprei davvero condividere questa rischiosa opinione<sup>46</sup>. Di gran lunga piú sorvegliata mi sembra la tesi del De Visscher<sup>47</sup>, secondo cui *ius Quiritium*, concezione sorta anteriormente all'epoca in cui sorse il concetto di cittadinanza romana, esprimeva, se mai, alle origini qualcosa di meno e non qualcosa di coincidente con la posteriore *civitas Romana*<sup>48</sup>: un qualcosa che Gaio ritenne pienamente equiparabile, ai suoi tempi, con lo *status civitatis*. Il solo punto che resta da discutere, quando si accetti questa linea interpretativa, è se il *ius Quiritium* fosse realmente, alle origini, un *quid minus* rispetto alla *civitas Romana*, o non fosse invece un *quid aliud*<sup>49</sup>.

Nelle formule vindicatorie (cioè nell'*aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium* della *rei vindicatio*, dell'*in iure cessio* e della *mancipatio*)

affermare che l'appartenenza di esso gli deriva dal diritto dei soldati e conquistatori: i Quiriti». E siccome sopra tutto alle origini l'affermazione di diritto andava specificamente giustificata (cfr. NOAILLES, «*Fas*» et «*ius*» [1948] 75 ss.), ecco che la giustificazione dell'appartenenza dell'*ager divisus et adsignatus* era, particolarmente per l'assegnatario (cioè alla prima generazione), indispensabile. Forse il primo passo verso l'indicazione della *causa vindicandi* anche per gli altri beni, diversi dagli *agri*, fu costituito dalla *vindicatio* del *servus*, prigioniero di guerra.

<sup>46</sup> Contro la teoria della Bozza v. già SANTORO (nt. 3) 237 ss., ma senza una critica puntuale. Io mi limito qui ad osservare che, a prescindere da ogni discussione circa la visione dell'età arcaica difesa dalla Bozza (le cose mobili oggetto originariamente di *mancipium*, le cose immobili oggetto di appartenenza privata solo con la *centuriatio* introdotta dagli Etruschi), non si capisce come mai la giustificazione propria del cittadino-militare, anziché venir meno con il venir meno del carattere strettamente militare dell'organizzazione centuriata, sia passata a dare fondamento anche all'appartenenza delle *res mobili* e *nec mancipi*. Comunque, se la *vindicatio ex iure Quiritium* si estese, con l'andar del tempo, anche ad oggetti che non avevano nulla a che vedere con la peculiare situazione del cittadino-militare, non si vede perché la Bozza neghi tanto fermamente la *vindicatio ex iure Quiritium* degli altri oggetti del *mancipium* (cioè dei *fili*, delle *uxores in manu*, dei *liberi in mancipio*).

<sup>47</sup> Mi riferisco, in particolare, a DE VISSCHER 3 (nt. 3), in cui si sostiene che *ius Quiritium* vale *civitas Romana* anche nella formula *ex iure Quiritium*. Diversamente DE VISSCHER 2 (nt. 3).

<sup>48</sup> Molto fine, a questo proposito, la dimostrazione dedicata da DE VISSCHER 2 (nt. 3), specialm. 102 ss., al punto che, nell'ambiente dell'antichissimo Lazio, *Quirites* e *ius Quiritium* designavano essenzialmente gli elementi di differenziazione degli abitanti di Roma rispetto alle altre popolazioni latine. Di qui la sopravvivenza di *ius Quiritium* come termine tecnico per designare i *cives Romani* nei confronti dei *Latini*.

<sup>49</sup> *Infra* n. 6.

è assolutamente arbitrario sostenere che *ius Quiritium* abbia il valore di *civitas Romana* o anche di potere giuridico. Quale che sia stato il senso originario, arcaico della locuzione<sup>50</sup>, il senso preclassico e classico della stessa è quello di un *ius* di carattere obbiettivo, di un *quid iuris* estraneo alla situazione personale del *vindicans*, che ne condiziona la validità giuridica. La *communis opinio*, alla quale ho anch'io a suo tempo aderito, ha in ciò perfettamente ragione<sup>51</sup>. Anche se dovessimo ammettere, tra poco<sup>52</sup>, che *ius Quiritium* abbia avuto alle origini un valore subbiettivo, non potremmo perciò ammettere che tale valore esso lo conservasse in età storica. In un'epoca, quella preclassica e classica, in cui tanto l'*actio in rem* (e la *vindicatio* in genere) quanto l'*actio in personam* sono esercitabili, *iure civili*, a pari titolo da chiunque sia *civis Romanus* e vanti nei confronti della controparte una situazione di potere giuridico (di diritto subbiettivo), l'invocazione del *ius Quiritium* a fondamento della *vindicatio*, e di essa soltanto, non ha valore di richiamo alla cittadinanza o al potere giuridico del *vindicans*, ma ha tutt'al più valore di richiamo ad una situazione obbiettiva pregressa, cioè ad un precedente antichissimo stadio dell'ordinamento giuridico romano, in cui la *vindicatio* ed essa soltanto era (si supponga) esercitabile in funzione della titolarità dello *status* di cittadino o di un particolare potere giuridico. Per sfuggire a questo ragionamento, il Mitteis ha formulato la nota spiegazione di *ius Quiritium* come diritto *erga omnes*<sup>53</sup>, ma almeno in ciò le critiche da me esposte nel mio primo articolo sembrano aver avuto successo<sup>54</sup>.

Le volte in cui *ex iure Quiritium* è apposto a *dominus*, a *meus*, a *tuus* e così via<sup>55</sup>, non permettono di trarre conclusioni sicure sul senso di *ius Quiritium*. Come ho già detto<sup>56</sup>, in questi casi lo *ex iure Quiritium*, tolto di peso dalle formule vindicatorie, ha il solo scopo di caratterizzare

<sup>50</sup> *Infra* n. 5-7.

<sup>51</sup> In questo senso, anche se con risultati diversi da quelli ritenuti da me accettabili, DE VISSCHER 1 (nt. 3) 75 ss.

<sup>52</sup> Ma v. invece *infra* n. 6.

<sup>53</sup> MITTEIS (nt. 2) 66 ss.

<sup>54</sup> *Retro* n. 2. *Infra*, n. 6, vedremo che il DE VISSCHER 3 è tornato sostanzialmente, con altri, alla spiegazione del Mitteis.

<sup>55</sup> Gai 1.17 (*domini*), 35 (*meus*), 54 (*eiusdem*); 2.41 (*mea, tua*), 82 (*suos*), 88 (*alterius*), 194 (*legatarii*), 196 (*testatoris*) ecc. *Retro* nt. 6.

<sup>56</sup> *Retro* n. 2.

il *dominium* civilistico di fronte all'*in bonis habere*<sup>57</sup>. Tuttavia vi è un testo che merita una considerazione speciale perché è quello in cui piú chiaramente *ius Quiritium* sembra avere una prima volta significato di diritto obbiettivo e una seconda volta, di lí a due righe, significato subbiettivo. Si tratta di:

Gai 1.54: *Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur) ita demum servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit; nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur.*

Non mi impegno nelle fervide discussioni circa la genuinità di questo notissimo passo<sup>58</sup>. Per me esso è inattaccabile. In armonia a quanto affermato anche in 2.40 (...*sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere*), Gaio, con specifico riguardo alla *dominica potestas* sul *servus*, spiega qui che il *dominium* può essere *duplex*, cioè scisso tra colui che ha lo schiavo *in bonis*, col favore dell'editto pretorio, e colui che lo ha in suo potere *ex iure Quiritium*. L'unificazione dei due *dominia*, quello pretorio e quello civilistico, in testa ad un unico soggetto non è frutto di un errore di aritmetica del giurista perché non dà luogo a un *tertium genus* di *dominium*<sup>59</sup>. Se dunque l'inciso *nam—intellegitur*

<sup>57</sup> Particolarmente significante Gai 1.35: ...*si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit rell.* Più oltre si legge: *quodsi cuius et in bonis et ex iure Quiritium (servus) sit, manumissus ab eodem scilicet et Latinus fieri potest et ius Quiritium consequi.* In quest'ultimo periodo mi sembra di assoluta evidenza che *ius Quiritium* non può avere ambedue le volte lo stesso valore e che esso, in particolare, non può avere valore subbiettivo in *ex iure Quiritium*. DE VISSCHER 3 (nt. 3) 230, difende la tesi dell'unità di senso (che per lui è il senso di *civitas*) perché « il serait certes beaucoup plus satisfaisant de pouvoir attribuer à l'expression *ius Quiritium* un sens fondamentalement identique dans les deux formules »: troppo poco, direi (v. d'altronde *infra* nt. 86). SANTORO (nt. 3) 258 s., ritenendo « sorprendente » la duplicità di significati, così come essa risulta a prima vista, afferma che « non resta che ritenere » che il significato sia unico, e aggiunge che, non soddisfacendo la spiegazione del De Visscher (*civitas Romana*), « non rimane che il significato di potere »: troppo arbitrario, mi pare.

<sup>58</sup> Rinvio, per tutti, a SANTORO (nt. 3) 233 ss. e 421 nt. 15. Ivi letteratura. V. anche GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>5</sup> (1976) nt. 61.2.7.

<sup>59</sup> Mi riferisco particolarmente a SOLAZZI, *Diritto e aritmetica in Gai 1.54* (1954), ora in *Scr. di dir. romano* 6 (1972) 670 ss., che costituisce l'attacco piú radicale al testo di Gaio. Come è noto, il Solazzi assume che per Gaio il *dominium* in

è genuino, assume grande importanza ai nostri fini la frase *ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur*. In esso Gaio non pare affatto riferirsi alle due distinte situazioni subbiettive del *dominus* bonitario e di quello civilistico, ma sembra chiaramente alludere alle due distinte sfere normative, quella pretoria e quella del *ius civile*, sul fondamento delle quali il *servus* può venirsi a trovare in questa sua condizione di assoggettamento. Premesso che *dominium*, nel linguaggio gaiano, non è il diritto del *dominus*, ma l'istituto obbiettivo della proprietà, cioè uno di quei *iura populi Romani* che *constant ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium*<sup>60</sup>, il *dominus ex utroque iure* (cioè colui di cui lo schiavo è *servus ex utroque iure*) è colui che deriva il suo diritto sia dall'editto pretorio che dalle fonti proprie del *ius civile*. È intuitivo che *ex utroque iure* è venuto a Gaio nella penna per influenza della locuzione *ex iure Quiritium* che si trova poc'anzi, ma appunto perciò è innegabile che, almeno in questo punto, Gaio ha conferito ad *ius Quiritium* un senso obbiettivo.

Nell'ultimo periodo di Gai 1.54, *nudum ius Quiritium* ha invece un significato di situazione giuridica subbiettiva. Non vedo come possa dubitarsene, ma escluderci che questo dato debba ribaltare sulla significazione di *ex iure Quiritium*<sup>61</sup>. È titolare di un *nudum ius Quiritium* in ordine al *servus* colui che trae il suo diritto *ex iure Quiritium*, ma è sfavorito dal pretore, e quindi *non habet in bonis* lo schiavo. E queste conclusioni possono essere solo suffragate, non indebolite da altri, e altrettanto noti, passi di Gaio, sui quali per brevità non mi fermo<sup>62</sup>.

senso tecnico sia uno solo e sia cioè quello civilistico (*dominium ex iure Quiritium*): esso può essere scisso (*divisum*), quanto al godimento, tra nudo *dominus* civilistico e titolare dell'*in bonis habere*, con la conseguenza che le ipotesi di godimento dell'oggetto giuridico sono tre, ma che in ogni caso il *dominium* non è mai *duplex*. Teoria poco felice e giustamente criticata in dottrina. Per Gaio i *dominia* sono proprio due, quello civilistico e quello pretorio, e la sottrazione dell'*in bonis* al *dominus ex iure Quiritium* non crea un terzo *dominium* (il *nudum ius Quiritium*) ma determina solo l'« affievolimento » del diritto del *dominus ex iure Quiritium*.

<sup>60</sup> Cfr. Gai 1.2.

<sup>61</sup> Unico argomento del SANFORO (nt. 3) 234, è una petizione di principio: « Si può pensare che l'espressione *ius Quiritium* non abbia, nel primo come nel secondo impiego, lo stesso valore subbiettivo? ».

<sup>62</sup> Valga per tutti Gai 2.141, in cui leggiamo che, se la *res mancipi* è stata a te puramente *tradita*, bisogna attendere il verificarsi dell'*usucapio*, e solo allora *pleno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium, tua res esse, ac si ea*

4. — Per pervenire ora al senso originario (unico o plurimo?) di *ius Quiritium*, per stabilire l'ambito primitivo di applicazione dello stesso, per intuirne le eventuali variazioni di senso e di ambito di applicazione, il quesito di base deve essere, a mio avviso, questo: perché *ius Quiritium*? Donde e quando vennero, presumibilmente, la necessità e la opportunità e l'occasione di qualificare per esplicito *ius Quiritium*, e non *ius civile Romanorum* o *ius Romanorum* o solamente *ius*, questo *quid* primitivo di cui andiamo alla ricerca? Il complemento di specificazione, *Quiritium*, deve essere spiegato.

Teniamo presente, anzi tutto, che i Romani si dissero *Romani*, o anche *Romani*, non prima del periodo etrusco della *civitas* arcaica. *Roma* è denominazione sicuramente etrusca e, se anche i partecipi della *civitas* pre-etrusca furono chiamati assai per tempo *Romani* dagli Etruschi, è evidente che non poterono autoqualificarsi in questo modo (né poterono essere così qualificati nel seno del *nomen Latinum*) se non quando gli etruschi Tarquinii, o chi per loro, si intromisero nella comunità gettando le basi dell'*urbs Roma*<sup>63</sup>. Queste considerazioni ci portano al più presto al sec. VI a. C., verosimilmente verso la seconda metà di quel secolo, e cioè all'*exercitus centuriatus* di Servio Tullio e alla sua denominazione come *populus Romanus Quirites* o *Quiritium*<sup>64</sup>. Quanto meno in età anteriore al sec. VI a. C., dunque, *Quirites*, quale che sia l'etimologia del nome<sup>65</sup>, era il termine con cui gli abitanti della riva sinistra del Tevere qualificavano se stessi, differenziandosi dalle popolazioni circostanti<sup>66</sup>. Dato che a quell'epoca le popolazioni circostanti erano quelle del *nomen Latinum* e dato che, come sappiamo<sup>67</sup>, solo per l'acquisto della *civitas Romana* da parte dei *Latini* il linguaggio preclassico e classico ricorreva alla locuzione *ius Quiritium consequi*, il collegamento mommseniano di *ius Quiritium* con i tempi del *nomen Latinum*,

*mancipata vel in iure cessa esset*. Non mi riesce di vedere in *pleno iure* il valore subbiettivo, e non obbiettivo, che vi scorge il SANTORO (nt. 3) 235 s. Analoghe considerazioni per Gai 2.222 e 3.80.

<sup>63</sup> Cfr., per tutti, DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1<sup>2</sup> (1972) 85 ss., 117 ss. V. anche HEURGON, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica* (tr. it. 1972) 241 ss.

<sup>64</sup> Sul punto, per tutti, MOMMSEN (nt. 2) 6; DE MARTINO (nt. 63) 161 ss.

<sup>65</sup> *Retro* nt. 22.

<sup>66</sup> *Retro* nt. 48.

<sup>67</sup> *Retro* nt. 5. Il riferimento più antico a nostra conoscenza è quello alla *lex Visellia* del 24 d. C. (Gai 1.32 *b*), ma è ovvio che l'uso doveva provenire dalle origini: cfr. DE VISSCHER 1 (nt. 3) 72 s.

inteso questo come l'unico orizzonte politico della *civitas*, si conferma tuttora felice. Occorre però precisarlo. Se la tesi del Mommsen, espressa per vero in termini alquanto generici<sup>68</sup>, vuole alludere ad un'epoca anteriore alle prime consistenti concessioni della *civitas* a *peregrini* diversi dai *Latini*, la rilevanza di *ius Quiritium* (prescindendo per ora dal suo preciso significato) può essere portata sin verso la fine del sec. V a. C. ed anche alcuni decenni più in là<sup>69</sup>; se la tesi del Mommsen vuole essere intesa come allusione ad un'epoca anteriore alla istituzione dei rapporti amichevoli con popolazioni esterne al *nomen Latinum* (e quindi a possibili o probabili concessioni di cittadinanza a singoli esponenti di queste popolazioni), la rilevanza di *ius Quiritium* deve ritenersi esaurita, come ho proposto io a suo tempo, intorno agli ultimi decenni del sec. VI a. C., che son quelli in cui a Roma si apersero in qualche misura il mondo dell'Italia centrale e forse anche quello della Magna Grecia<sup>70</sup>.

La fine del sec. VI a. C. è appunto l'epoca in cui, istituito l'*exercitus centuriatus*, la comunità addensata dentro e intorno al *pomerium* di Roma si è stabilmente organizzata a *populus Romanus Quirites*. Fu da allora che, di fronte ai *peregrini*, non si posero i *Quirites*, ma si pose il *populus* tutto, sì che le ammissioni di stranieri a Roma non consistettero più in un limitato *ius Quiritium consequi*? O invece dobbiamo egualmente pervenire alla fine del quinto ed agli inizi del quarto secolo per il motivo che solo in questa età il *populus Romanus Quiritium* si trasformò in *civitas Romanorum*, eliminando ogni rilevanza dell'antica comunità quiritaria?

Lasciamo per il momento il dubbio impregiudicato<sup>71</sup> e cerchiamo di spiegare perché certe affermazioni di potere giuridico ed esse soltanto (intendo dire le *vindicaciones*) siano state fatte *ab antiquo*, nel-

<sup>68</sup> MOMMSEN (nt. 2) 7 nt. 2: «Dass die Ertheilung des Bürgerrechts an einen Latiner gewöhnlich als Verleihung nicht des Bürger-, sondern des quiritischen Rechts bezeichnet wird..., während bei den Peregrinen dafür *civitas* gesetzt zu werden pflegt, erklärt sich daraus, dass die Erwerbung des römischen Bürgerrechts durch den Latiner in anderer Weise und sehr viel früherer Zeit in das Rechtssystem gelangt ist als die Bürgerrechtsverleihung an den Peregrinen».

<sup>69</sup> Verso quest'epoca tende ad esempio, con un ragionamento comunque lucidamente criticato dalla BOZZA (nt. 3) 8 ss., il DE VISSCHER I (nt. 3) 75 ss. Ad essa altresì portano le più recenti ricerche, sintetizzate da HEURGON (nt. 63) 271 ss.

<sup>70</sup> V. ancora HEURGON (nt. 69) e cfr. altresì, da ultimo, BAYER, *Rom und die Westgriechen bis 280 v. Chr.*, in *Aufstieg und Niedergang der röm. Welt* 1.1 (1972) 305 ss., 328 ss.

<sup>71</sup> V. *infra* n. 7.

l'interno della comunità cittadina, con esplicito riferimento al *ius Quiritium*. A questo proposito osservo sin da adesso che tutte le spiegazioni che riportano l'*ex iure Quiritium* ad una speciale situazione subbiettiva in cui si trovava il cittadino *vindicans* rispetto ai suoi concittadini sono escluse *a priori* dal fatto che gli stranieri ammessi a *consequi ius Quiritium* non acquistavano solo la possibilità di essere titolari di quelle situazioni subbiettive, ma acquisivano evidentemente la possibilità di essere titolari di tutte le situazioni subbiettive previste dall'ordinamento, sia quelle *ex iure Quiritium* che quelle non *ex iure Quiritium*<sup>72</sup>. Certo è anche possibile che il *consequi ius Quiritium* dei *Latini* implicasse, *a maiori ad minus*, la possibilità di esercitare, una volta divenuti *Quirites*, anche poteri non *ex iure Quiritium*; ma si riconosca che la cosa sa di improbabile<sup>73</sup> e si tenga presente, comunque, quest'altra considerazione. Se fosse stato così, l'uso di indicare l'ingresso dei *peregrini* nella comunità con un *consequi ius Quiritium* non si sarebbe estinto sul declino del sec. VI o V a.C., ma si sarebbe mantenuto intatto, estendendosi dai *Latini* agli altri *peregrini*, anche dopo quell'età e sin quando le affermazioni di diritto *ex iure Quiritium* ebbero in Roma un valore caratteristico e individuante<sup>74</sup>. Siccome sappiamo che le cose non sono andate in questo modo, ragione, anzi direi prudenza, suggerisce che si guardi con molta diffidenza a certe teorie fasciose ma altrettanto fantasiose e che si argomenti in maniera alquanto più realistica.

Nel seno della comunità pre-etrusca dei *Quirites* (di quei *Quirites* che si contrapponevano, esternamente alla comunità, ai *Latini*) non vi era motivo per distinguere internamente, cioè nei rapporti fra *Quirites*, tra le varie situazioni di potere *ex iure Quiritium*: tutte le situazioni di potere erano ovviamente *ex iure Quiritium*, ma appunto perciò è inverosimile che le corrispondenti affermazioni dei soggetti esplicitassero l'*ex iure*

<sup>72</sup> Chi volesse replicare che i *Latini* già erano titolari *iure Latii* di tutte le situazioni subbiettive non *ex iure Quiritium*, non soltanto direbbe un'inesattezza (v. *retro* n. 3 e nt. 44), ma si troverebbe egualmente di fronte alla mia obbiezione. Forse che il *ius Quiritium* dei *Quirites* veri e propri non implicava anche la titolarità delle situazioni non affermate (in giudizio e fuori) *ex iure Quiritium*?

<sup>73</sup> Se poi si ritiene che tutto il patrimonio giuridico dei *Quirites* fosse racchiuso, ai tempi del *nomen Latinum* antichissimo, nel *ius Quiritium* (nel senso che non vi erano, a quei tempi, altre situazioni al di fuori di quelle vindicate *ex iure Quiritium*), bisogna spiegare che necessità vi fosse, sempre a quei tempi, di specificare per esplicito che i diritti del *Quiris* erano *ex iure Quiritium*.

<sup>74</sup> Cioè anche dopo la *constitutio Antoniniana* del 212 d.C. e sino all'età post-classica.

*Quiritium*. Viceversa, nell'ambito del *populus Romanus Quiritium*, prima che si fondesse in un'unitaria *civitas Romanorum*, è pienamente verosimile che solo alcuni poteri siano stati affermati dai loro titolari con esplicito riferimento al *ius Quiritium*. E ciò può essere dipeso: o dal fatto che solo i *Quirites*, fra tutti i Romani, erano in grado di vantare quei poteri; oppure dal fatto che quei poteri spettavano a tutti i Romani (fossero o non fossero *Quirites*), ma avevano una carica particolare connessa con la loro derivazione dal patrimonio culturale dei *Quirites* pre-etruschi.

La mia tesi tende tutt'oggi, con opportune sfumature, verso la seconda soluzione<sup>75</sup>. Ma, prima di esporla, è venuto il momento di cercare di individuare il senso di *ius Quiritium* nel linguaggio arcaico.

5. — A mio avviso, il senso originario, arcaico di *ius Quiritium* è stato, sempre e in ogni caso, un senso tendenzialmente obbiettivo<sup>76</sup>. *Ius Quiritium* ha, tendenzialmente e confusamente, sempre significato, per coloro che primi ne fecero uso, ordinamento dei *Quirites*, patrimonio di regole, di costumanze, di *mores maiorum* caratterizzante i *Quirites* pre-etruschi di fronte ai *Latini*, nonché eventualmente i *Quirites* del *populus Romanus Quiritium* rispetto ai *Romani non Quirites*. Ancora una volta valga il richiamo a Gaio, là dove parla di *iura populi Romani* con evidente significazione obbiettiva<sup>77</sup>. Del *ius proprium populi Romani* e dei suoi *iura* caratteristici il *ius Quiritium* è stato insomma l'antenato.

Queste mie considerazioni non si riferiscono solo al *ius Quiritium* della formula *ex iure Quiritium*, di cui abbiamo visto che il significato primo e dominante fu quello di ordinamento ancora nel linguaggio pre-classico e classico<sup>78</sup>. Anche nel *ius Quiritium consequi* dei *prisci Latini* la semantica è quella di ordinamento, beninteso in senso assai vago e approssimativo, mentre il significato di *status civitatis* fu solo, come abbiamo pur visto<sup>79</sup>, il frutto di una tarda traduzione. Non mi induce

<sup>75</sup> Le opportune sfumature sono, peraltro, già ravvisabili al n. 4 del mio studio sul *ius Quiritium* (nt. 1). E lo sottolineo perché, quando di un'ipotesi storiografica si colgono frettolosamente solo le affermazioni portanti, sorvolando sulle sfumature che la completano, accade più facilmente che quell'ipotesi sia ritenuta «simpliste».

<sup>76</sup> Il senso proprio, cioè, di «diritto» e dei suoi equivalenti nelle varie lingue.

<sup>77</sup> Cfr. Gai 1.2 in relazione anche al paragrafo che lo precede.

<sup>78</sup> *Retro* n. 3.

<sup>79</sup> *Retro* n. 3, con particolare riferimento a Gai 1.32 b.

ad affermarlo il fatto che la *civitas* non si era forse, in età pre-etrusca, ancora costituita<sup>80</sup>, perché, se è vero che comunque una comunità specifica dei *Quirites* esisteva, se ne può facilmente dedurre che *ius Quiritium* aveva un valore *ante litteram* di *status civitatis*<sup>81</sup>. Mi induce piuttosto a sostenerlo la considerazione che, non solo nell'età più antica ma per lungo tempo anche nelle età successive, mancò ad *ius* un chiaro ed univoco senso di diritto subbiiettivo, cioè di potere giuridico<sup>82</sup>. E in ogni caso, limitando il discorso all'epoca arcaica, osservo: se *ius* avesse avuto già nell'età pre-etrusca il senso di *status civitatis*, non si sarebbero usate, per le acquisizioni di cittadinanza da parte di stranieri, locuzioni del tipo *civitatem Romanam adipisci*, ma si sarebbe mantenuta anche per i non Latini quella locuzione, o tutt'al più essa sarebbe stata ritoccata in *ius Romanorum consequi*; se *ius* avesse avuto in età etrusca già un tendenziale significato subbiiettivo, le *vindicationes* non sarebbero state espresse in termini di *meum esse aio*, ma, come avvenne per poteri giuridici di formazione posteriore, in termini di *ius mihi esse*<sup>83</sup>.

Tale la mia impressione (non più che impressione, si capisce). La quale, aggiungendosi alle altre dianzi già esposte<sup>84</sup>, sempre più mi allontana dalle interpretazioni subbiettivistiche che vari autori hanno voluto applicare al *ius Quiritium*.

6. — Esaminiamole, dunque, queste interpretazioni subbiettivistiche.

Il De Visscher, nell'ultima formulazione del suo pensiero<sup>85</sup>, che ha riscosso non poco successo e che certamente ha il pregio di una certa misura<sup>86</sup>, non dubita che *ius Quiritium* sia stata « la plus ancienne

<sup>80</sup> Sul punto, GUARINO, *Storia* 45 ss. e, da ultimo, DE MARTINO (nt. 63) 42 ss.

<sup>81</sup> Fini osservazioni, a questo proposito, in DE VISSCHER 2 (nt. 3) 102 ss.

<sup>82</sup> Sul punto, GUARINO, *Diritto privato romano* 283 ss. e riferimenti ivi.

<sup>83</sup> Sia pure attribuendo ad *ius* (come appunto in questo tipo di *vindicationes*) un senso piuttosto di facoltà (sull'oggetto giuridico), che di potere giuridico (nei confronti del soggetto passivo del rapporto).

<sup>84</sup> *Retro* n. 3.

<sup>85</sup> DE VISSCHER 3 (nt. 3).

<sup>86</sup> In senso adesivo, CATALANO (nt. 3). Si noti che il DE VISSCHER (nt. 85) 232, considerando l'equiparazione di *ius Quiritium* a *ius Romanorum* un errore di Giustiniano (I. 1.2.2), è costretto a riconoscere che « l'erreur a pu se trouver préparée déjà par les classiques eux-mêmes, et en particulier par Gaius, lorsque celui-ci

formule technique pour signifier le droit de cité romaine », nel senso di « statut personnel du citoyen romain », e spiega in connessione il *meum esse aio ex iure Quiritium* come appartenenza di una cosa « au titre de citoyen romain ». La spiegazione può convincere per il *ius Quiritium consequi* dei Latini, ma non per l'*ex iure Quiritium* delle *vindicationes*. Perché le *obligationes* non sono reclamate *ex iure Quiritium*? Perché, dice il De Visscher<sup>87</sup>, « elles ont leur fondement immédiat dans certains actes juridiques, tels qu'une *sponsio*, dont les effets sont strictement relatifs ». D'accordo che le *obligationes* danno luogo a diritti relativi, ma non spettano questi al creditore, esattamente come i diritti assoluti, « au titre de citoyen romain »? La contraddizione è evidente<sup>88</sup>. La tesi del De Visscher si risolve, in sostanza, in una ripresentazione sotto nuove vesti della superata teoria del Mitteis<sup>89</sup>, evidenziando l'inaccettabilità dell'equazione di *ius Quiritium* con *status civitatis* nelle formule vindicatorie.

Più generico del De Visscher e ancor meno convincente di lui è il Gioffredi<sup>90</sup>, secondo il quale *ius Quiritium* « non pare avere, alle origini, un significato politico, non sembra cioè indicare la comunità romana in quanto tale, concetto che è piuttosto reso con *populus Romanus* », ma ha il significato (connesso al « sapore popolare » della locuzione *Quirites*) di « il diritto di tutti », « che vale per tutti », « riconosciuto da tutti », e l'*ex* di *ex iure Quiritium* va inteso nel senso di « per », « nella forma di », « nella specie di ». Siccome *ius* non significherebbe, dal canto suo, ordinamento giuridico ma « situazione giuridica », l'affermazione del *meum esse ex iure Quiritium* varrebbe come affermazione di una situazione giuridica (di padronanza di un bene) che tutti, a cominciare dal giuridicante, debbono riconoscere e rispettare: il che non è del rapporto obbligatorio, « che oltre a non creare un *meum esse aio* neppure nelle forme arcaiche, nel giudizio è

signalait l'existence de deux sortes de *dominium*, dont l'un devait permettre de s'affirmer *dominus ex iure Quiritium* » (Gai 2.4 e 4.36).

<sup>87</sup> DE VISSCHER 3 (nt. 3) 231.

<sup>88</sup> Né essa viene superata dalla considerazione che i diritti assoluti non sono *ex iure Quiritium* perché valevoli *erga omnes* (tesi del Mitteis), ma perché ineriscono alla qualità stessa di cittadino (« c'est le statut même de citoyen qui couvre ces droits et les protège »). Questa considerazione, se mai, indebolisce ulteriormente la tesi del De Visscher, implicando che i diritti relativi siano, per dir così, diritti di rango inferiore.

<sup>89</sup> MITTEIS (nt. 3).

<sup>90</sup> GIOFFREDI (nt. 3) 286 s.

esperibile solo nella forma idealizzata e indiretta del *dare oportere*». Per il Gioffredi, dunque, *ius Quiritium* nel senso di *civitas Romana* è solo un « valore derivato » rispetto a quello piú antico e *ius Quiritium* nel senso di ordinamento non è stato affatto un precedente di *ius civile*. Non so quanto siano penetranti le critiche che a questa ricostruzione muove il Santoro<sup>91</sup>. Io mi limito ad osservare che *ex* nel senso di « nella forma di » e via dicendo non è latino, che il rapporto obbligatorio doveva essere rispettato da tutti (a cominciare dal giudicante) non meno di quello reale, che nulla avrebbe impedito al creditore di affermarsi tale *ex iure Quiritium* se il *ius Quiritium* fosse stato ancora un valore giuridico vivo quando cominciarono ad essere azionati i rapporti obbligatori. Temo inoltre che il Gioffredi, oltre a ripresentare in nuovo travestimento la teoria del Mitteis<sup>92</sup>, trascuri un po' troppo il fatto che in età etrusca difficilmente i Romani continuarono a chiamarsi tutti quanti *Quirites*<sup>93</sup>.

Almeno di quest'ultima trascuratezza non si rende colpevole il Lévy-Bruhl<sup>94</sup>, secondo cui *Quirites* erano i piú antichi abitanti di Roma (probabilmente i latino-sabini pre-etruschi), *ius Quiritium* era « le rituel ethnique, proprement nationale des anciens Romains, opposé a celui de leurs voisins latins », e l'affermazione *meum esse aio ex iure Quiritium* significava che il diritto era basato sul puntuale compimento di quei riti da parte del *vindicans*. Mettiamo pure. Ma cominciamo col dire che un rituale, un complesso di principi di comportamento, è per l'appunto una nozione obbiettiva alla quale il *vindicans* fa richiamo per sostenere la sua pretesa, sicché non è affatto « un véritable contre-sense » tradurre *ex iure Quiritium* in termini di « conformemente all'ordinamento quiritario ». D'altra parte siamo, purtroppo, alle solite: non si spiega perché l'*actio in personam* non fosse proclamata *ex iure Quiritium*. Forse non erano stabiliti anche per essa riti speciali da seguire? E perché non lo erano?

<sup>91</sup> SANTORO (nt. 3) 147 ss. D'accordo con questo autore che *ex iure Quiritium* debba essere molto risalente, ma non vedo perché debba ritenersi una precisazione originaria della *vindicatio*. Al contrario.

<sup>92</sup> Oserei aggiungere che la teoria del Mitteis viene, in questo caso, travestita piuttosto male. Il Gioffredi, infatti, spiega il diverso trattamento dei diritti assoluti e dei diritti relativi col fatto che essi erano trattati diversamente.

<sup>93</sup> Analoghe osservazioni valgono per la teoria del NOAILLES (nt. 45) 81 ss., che si occupa del resto solo della formula vindicatoria.

<sup>94</sup> LÉVY-BRUHL (nt. 3) 39 ss., 53 ss. *Contra*, SANTORO (nt. 3) 189 ss.

Il Santoro, che delle teorie precedentemente esposte fa una critica piuttosto diffusa anche se non proprio serrata<sup>95</sup>, è l'autore che porta piú avanti di tutti la spiegazione subbiettivistica di *ius Quiritium*. Convinto che *ius* significasse in origine « forza rituale » e che sia passato solo successivamente a significare prima « rito » e finalmente, nella sostanza, « potestà » o « potere »<sup>96</sup>, egli assume che nella formula vindicatoria l'affermazione di potere (*meum esse aio*) fosse corredata dall'*ex iure Quiritium* (intendendo *Quirites* per *co-viri*)<sup>97</sup> allo scopo di indicare il fondamento su cui riposava la situazione del *vindicans*: « il *meum esse aio* è espressione di una forza rituale (*ex iure Quiritium*) esercitata dal *vindicans*, in quanto *vir* »<sup>98</sup>. Aggiunge il Santoro che solo le situazioni potestative, non anche i diritti di credito, si fondavano su questo primitivo concetto della forza rituale<sup>99</sup> e che *ius Quiritium* nel senso di cittadinanza è « un'applicazione relativamente recente » rispetto a quella della formula vindicatoria<sup>100</sup>. Al che, prescindendo da tutte le obiezioni che si possono muovere ai troppi arbitrî di pensiero di cui si vale il Santoro, io mi permetto di contrapporre un'unica, ma, credo, decisiva considerazione. Se il *ius Quiritium* era l'antichissimo e rispettatissimo fondamento delle sole situazioni potestative, come poté venire in mente ai Romani, quando vollero ammettere i *Latini* alla titolarità di tutte le situazioni del *civis* (tanto potestative quanto non potestative), di far loro *consequi ius Quiritium?*<sup>101</sup>. Quanto meno su questo scoglio temo che l'ardita teoria si infranga.

Resta infine da dire qualche parola, oltre quelle già dette dianzi<sup>102</sup>, della teoria della Bozza. Anche se le soluzioni da lei proposte non sono accettabili, questa studiosa ha avuto il merito di rendersi conto che la locuzione *ex iure Quiritium* è intimamente collegata ad una differenziazione dei *Quirites* dai non *Quirites*: una differenziazione interna ad una

<sup>95</sup> SANTORO (nt. 3) 143 ss.

<sup>96</sup> SANTORO (nt. 3) 116 ss., 153 ss.

<sup>97</sup> SANTORO (nt. 3) 217 ss.

<sup>98</sup> SANTORO (nt. 3) 221 ss.

<sup>99</sup> SANTORO (nt. 3) 243 s.

<sup>100</sup> SANTORO (nt. 3) 247.

<sup>101</sup> Temo che l'omissione derivi dal modo in cui è stata impostata la ricerca. Partito alla scoperta delle origini e del fondamento del « mio » in Roma, il Santoro ha trascurato *a priori* il fatto che il diritto romano comportava anche situazioni che non erano di affermazione del *meum esse*.

<sup>102</sup> *Retro* n. 3.

comunità romana in cui vi erano appunto soggetti *Quirites* e soggetti non *Quirites*, interna dunque al *populus Romanus Quirites*<sup>103</sup>. Di qui la tesi secondo cui *ius Quiritium* non avrebbe indicato il puro e semplice *status civitatis*, ma la *civitas optimo iure* del cittadino-soldato, iscritto nell'*exercitus centuriatus*, e che le *vindicationes ex iure Quiritium* sarebbero state correlativamente operate dal *Quiris*, almeno agli inizi, in ordine agli *agri divisi et adsignati* spettanti alla sua categoria privilegiata. Lasciamo pure da parte la tesi, che assolutamente non regge, anche e sopra tutto per il valore subbiiettivo di *status civitatis* conferito al *ius Quiritium* dell'*ex iure Quiritium*. Lo spunto però è ottimo, direi quasi incontestabile. Esso non può che incoraggiare il ragionamento che passo qui di seguito ad esporre.

7. — Ragionamento ancora una volta molto semplice. Ma, dopo l'analisi che abbiamo dedicato alle fonti e alle teorie altrui, non lo si dica piú, suvvia, ragionamento « simpliste ».

Tre punti fermi sono emersi dalle pagine che precedono. Primo: *Quirites* era la denominazione propria dei Romani pre-etruschi, ma anche successivamente, nel senso del *populus Romanus Quirites*, sembra aver conservato, almeno per qualche tempo, un suo valore indicativo di una categoria speciale della popolazione<sup>104</sup>. Secondo: il senso originario di *ius Quiritium* sembra essere stato, in tutte le accezioni a noi note (*ius Quiritium consequi* ed *ex iure Quiritium*), quello (cosí detto « obbiiettivo ») di patrimonio giuridico, di ordinamento giuridico proprio dei *Quirites*<sup>105</sup>. Terzo: le accezioni a noi note di *ius Quiritium* sono state assunte nel linguaggio romano in un'epoca sicuramente non posteriore, e verosimilmente alquanto anteriore, ai primi decenni del sec. IV a.C.<sup>106</sup>.

Ciò posto, è chiaro che il *ius Quiritium* debba essere considerato, secondo la mia vecchia proposta, proprio come un ordinamento formatosi e accresciutosi (cioè restato vivo e vitale) essenzialmente nel seno della comunità quiritaria pre-etrusca, vale a dire, approssimativamente, entro i secc. VII-VI a. C. o, a voler tutto concedere a certe teorie estremiste sulla fondazione dell'*urbs Roma* etrusca, entro i primi decenni del

<sup>103</sup> Bozza (nt. 3) 27.

<sup>104</sup> *Retro* n. 4 e nt. 63.

<sup>105</sup> *Retro* n. 5.

<sup>106</sup> *Retro* n. 4 e nt. 69.

sec. V a.C.<sup>107</sup>. È in ordine all'ammissione a questo ordinamento primigenio dei *prisci Latini*, che si spiega il sorgere (e il durare per forza di inerzia) della locuzione caratteristica *ius Quiritium consequi*, usata, come sappiamo, esclusivamente per il conseguimento della cittadinanza romana da parte dei Latini. Ma il ricorso alla locuzione *ex iure Quiritium* non può essere sorto nella stessa epoca pre-etrusca. Le *vindicationes ex iure Quiritium*, cioè basate sull'esplicito richiamo all'autorità del *ius Quiritium*, non possono essere state assurdamente fatte nei confronti di stranieri, ma devono essere state evidentemente operate nei confronti di soggetti che, pur non essendo *Quirites*, appartenevano ad una comunità « super-quiritaria » entro la quale il *ius Quiritium* aveva una sua autorità particolare<sup>108</sup>.

Eccoci dunque a rispondere, o meglio a tentar di rispondere nel modo possibilmente più verosimile, ad un quesito che poc'anzi abbiamo lasciato provvisoriamente in sospenso<sup>109</sup>. Nel seno del *populus Romanus Quirites* del quinto secolo (o, più precisamente, del periodo che va dall'introduzione dell'*exercitus centuriatus* alle *leges Liciniae Sextiae* della tradizione) i *Quirites*, con il bagaglio del loro tradizionale *ius Quiritium*, furono Romani alla stregua di tutti gli altri componenti del *populus*, od ebbero invece una qualche loro posizione particolare?

A prescindere dalla concezione generale, da me più volte esposta e tentata di difendere, circa il processo di formazione della *respublica Romanorum* come processo perfezionatosi non prima delle *leges Liciniae Sextiae*<sup>110</sup>, io penso di poter qui affermare, limitandomi strettamente ai dati del problema specifico del *ius Quiritium*, che tutto porta a ritenere, a conferma indipendente di quella concezione generale, che il *populus Romanus Quirites* ebbe, per tutto il quinto secolo, una dimensione politica ancora lontana da quella unitaria della *respublica Romanorum*. La dimensione, preciso, di una comunità esternamente unitaria e diversificata dai popoli del *nomen Latinum* e da ogni altra formazione politica straniera, ma internamente scissa tra *Quirites* (i

<sup>107</sup> Alludo alla nota tesi di Hanell e Gjerstad, sulla quale, da ultimo, PALLOTINO, *Le origini di Roma*, in *Aufstieg und Niedergang der röm. Welt* 1.1 (1972) 32, nonché, in particolare, lo stesso GJERSTAD, *Innenpolitische und militärische Organisation in frühromischer Zeit*, ivi 136 ss. Ivi altre citazioni.

<sup>108</sup> *Retro* n. 7.

<sup>109</sup> *Retro* n. 4.

<sup>110</sup> Da ultimo, a titolo riassuntivo, GUARINO (nt. 80) 52 ss.

*patricii*) e non *Quirites* (i *plebei*), con netta, anche se sempre più contestata e corrosa, prevalenza dei primi sui secondi<sup>111</sup>.

Gli indizi della prevalenza dei *Quirites*, ed anche della progressiva corrosione di quella prevalenza ad opera dei *plebei* non *Quirites*, vi sono. Se il *populus Romanus Quiritium* del quinto secolo non avesse avuto nei *Quirites* l'elemento dominante, le concessioni di cittadinanza ai *Latini* forse non sarebbero state ancora concepite come manifestazioni di un *ius Quiritium consequi*, ma sarebbero state intese come un *civitatem Romanam adipisci*. È ragionevole supporre, dunque, che l'elemento caratterizzante della cittadinanza sia rimasto, nel corso del quinto secolo, il *ius Quiritium* e che, insomma, i veri e propri cittadini, nel seno del *populus Romanus Quiritium*, fossero in quell'età ancora e solo i *Quirites*. L'appartenenza all'*exercitus centuriatus*, peraltro, non era riservata ai soli (e troppo pochi) *Quirites*, ma era estesa ai *plebei* atti alle armi che appartenessero a *familiae* assegnatarie *in perpetuum* di congrui beni, probabilmente fondiari, in misura che qui non occorre specificare<sup>112</sup>. Le *vindicationes* da parte dei *patres familiarum*, sia patrizi che plebei, delle potestà sui *fili*, sulle *uxores in manu*, sui *liberi in mancipio*, sui beni loro spettanti *in perpetuum* erano, dunque, di rilevanza peculiare ai fini della costituzione dell'*exercitus centuriatus* e delle sue eventuali variazioni non tanto per assegnazione alle centurie degli *equites* piuttosto che a quelle dei *pedites*, quanto ai fini dell'ammissione dei *plebei* alla *classis* dei *pedites* piuttosto che alla categoria degli *infra classem*<sup>113</sup>. Ciò spiega perché esse non fossero più fatte davanti al *rex*, ma fossero fatte davanti al comandante dell'esercito (il *praetor*) o, stragiudizialmente, davanti a un certo numero di *classici*, cioè di esponenti dell'*exercitus centuriatus*<sup>114</sup>. Ma ciò fa anche capire perché le *vindicationes* fossero giustificate con la formula *ex iure Quiritium*. L'ordinamento in cui si erano formati, *in nuce*, gli istituti costituenti oggetto delle *vindicationes*<sup>115</sup>, e da cui quindi questi istituti

<sup>111</sup> Sui caratteri di una contrapposizione di classe tra patrizi e plebei, GUARINO, *La « rivoluzione » della plebe* (1975) *passim*.

<sup>112</sup> Sull'ordinamento centuriato, per tutti, DE MARTINO (nt. 63) 167 ss.

<sup>113</sup> Quando l'unica *classis* originaria fu graduata in cinque *classes*, la rilevanza delle *vindicationes* fu finalizzata all'assegnazione all'una piuttosto che all'altra classe.

<sup>114</sup> Cfr. Fest. sv. *Classici testes* [49 L.].

<sup>115</sup> Essi erano in realtà manifestazioni diverse dell'unico istituto della *manus* o *mancipium*.

erano investiti della loro autorevolezza, era l'ordinamento dei *Quirites*, il *ius Quiritium*.

Resta da chiedersi perché mai gli altri istituti giuridici del quinto secolo non furono affermati e reclamati anch'essi *ex iure Quiritium* dai relativi titolari. La risposta è inevitabile. Già l'autorevolezza degli istituti potestativi, sia per ragioni di derivazione dai più antichi *mores maiorum* e sia per motivi di rilevanza ai fini dell'iscrizione nell'*exercitus centuriatus*, era un'autorevolezza, l'ho detto, peculiare. Ma poi nessun altro istituto del *ius civile vetus* romano si riconnetteva al *ius Quiritium* pre-etrusco ed era comunque giustificato, nel sec. V a.C., da *mores maiorum* altrettanto antichi e universalmente rispettati. Lasciando da parte le *servitutes Mancipi* e l'*hereditas*, per le quali è lecito il dubbio che si colleghino in qualche modo al *mancipium* quiritario e pertanto è lecito il dubbio che la *vindicatio* relativa fosse fatta *ex iure Quiritium*<sup>116</sup>, non si può seriamente dubitare che la rilevanza delle *obligationes* come istituti giuridici (e ancora più chiaramente il discorso vale per le *servitutes nec Mancipi* e per gli altri *iura in re aliena*) sia il frutto di una evoluzione post-quiritaria, forse posteriore al sec. VI a.C., che solo nella legislazione decemvirale ebbe i suoi primi e più sicuri riconoscimenti. Sarebbe stato un nonsenso affermare, in giudizio e fuori, che anche questi rapporti trovavano il loro fondamento nel *ius Quiritium*, cioè in un ordinamento giuridico tuttora valido, ma ormai improduttivo di nuovi istituti e che dunque non era la loro fonte diretta.

Queste, in sintesi, le ragioni per cui, allo stato in cui si trovano le nostre conoscenze, ripetere che il *ius civile* fu il nucleo più antico del diritto romano significa ostinarsi a non volerlo osservare più da vicino. Come la *respublica Romanorum* è sicuramente il prodotto di un processo formativo assai più complesso di quanto dice la tradizione canonica romana, così il suo *ius civile* è, a mio sempre più fermo avviso, il risultato di un processo formativo non meno complesso. Rifutarsi di risalire, sia pure procedendo a tentoni, dal *ius civile* alle sue diverse matrici, e in particolare al *ius Quiritium* primigenio, significa cedere al timore di commettere errori, che è quanto dire sottrarsi al coraggio indispensabile per fare storiografia.

<sup>116</sup> *Retro* nt. 9.